

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

Roma, 03.09.2008

Al Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
SEDE

Via e-mail info@cnoas.it

Oggetto: *Amministrazioni pubbliche*

Conferimento incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ad Assistenti Sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale.

Art. 7 comma 6. Decreto Legislativo n. 165/01

Ritengo utile sottolineare all'attenzione Sua e dell'Ordine degli Assistenti Sociali che **il comma 6. dell'art. 7 del D.Lgs 165/01** – modificato da ultimo dall'art. 3 comma 76. della legge 24.12.2007 n. 244 che aveva suscitato perplessità interpretative per gli assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale – **è stato interamente sostituito** dal comma 1. dell'art. 46 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112 integrato dalla legge di conversione 06.08.2008 n. 133 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21.08.2008 n. 195.

Il nuovo comma 6. dell'art. 7 recita testualmente:

*“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione **anche universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Con l'espressione “*anche universitaria*” e, soprattutto, con l'espressa salvaguardia dei “*professionisti iscritti in ordini o albi*” il nuovo testo del comma 6. dell'art. 7 consacra l'interpretazione - che appariva più razionale - del precedente testo formulata nel mio Parere 25.03.2008, favorevole agli iscritti nella sezione B dell'albo professionale ed elimina ogni dubbio in ordine alla conferibilità da parte delle Amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado di incarichi individuali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche agli Assistenti Sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale.

Distinti saluti

Avv. Luigi Di Filippo